



COMUNE DI TREVI

Provincia di Perugia

ORDINANZA SINDACALE

n. 1 del 01-02-2021

Oggetto: MISURE DI CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID - 19 DA ADOTTARE FINO AL 14.02.2021.

IL SINDACO

Premesso che:

- nel Paese è in atto l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione dell'epidemia infettiva da Coronavirus denominata Covid-19, per la quale il Governo Italiano ha adottato sull'intero territorio nazionale misure urgenti di contenimento del contagio;
- con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sanitaria sul territorio nazionale, termine più volte prorogato con vari provvedimenti normativi, ultimo dei quali il D.L. 14.01.2021 n. 2, che ne ha fissato il termine al 30.04.2021;
- il D.L. n. 33 del 16.05.2020, convertito con modificazioni dalla legge 14.07.2020 n. 74, prevede il divieto di assembramento, come misura sostanziale volta a garantire la fondamentale distanza sociale per ridurre il rischio di contagio;
- il D.P.C.M. 14.01.2021 ha fissato le misure da adottare, per il contenimento della pandemia, nelle aree del territorio nazionale distinte per colore (gialle – arancioni- rosse), in base alla gravità della situazione sanitaria ed al livello di rischio;
- il Ministero della Salute in data 16.01.2021, tenuto conto dell'andamento epidemiologico, ha emanato l'Ordinanza con la quale la Regione Umbria, a decorrere dal 17.01.2021 e fino al 31.01.2021, è stata inserita tra le regioni che si collocano in uno "scenario 1" con livello di rischio "alto", cosiddetta "Zona Arancione";

Evidenziato che in data 29.01.2021, il Presidente facente funzione di ANCI Umbria, ha fatto pervenire all'Amministrazione Comunale una missiva, a firma della Presidente della Regione Umbria, avente ad oggetto

"SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA IN UMBRIA E MISURE CONSIGLIATE DA SANITÀ REGIONALE ", con la

quale la stessa presidente chiede di condividere con i Sindaci e con loro valutare l'adozione di misure di contenimento della diffusione del virus Covid – 19, mediante l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti, "come quelle sottoelencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- *Anticipazione del coprifuoco alle ore 21.00 salvo comprovate esigenze, da dichiarare*

mediante autocertificazione;

- *Divieto di consumazione di alimenti e bevande all'aperto;*
- *Inibizione della distribuzione di alimenti e bevande mediante sistemi automatici;*
- *Obbligo di attenersi al massimo ad una spesa per prodotti alimentari al giorno e ad una persona per nucleo familiare;*
- *Chiusura dei Centri Culturali, Sociali, Ricreativi, Sportivi e assimilabili;*
- *Riduzione della fruizione dei parchi con inibizione delle attività sportive e ludiche di gruppo e delle aree gioco;*
- *Inibizione della fruizione di tutte le aree e gli spazi aperti in cui possano evidenziarsi assembramenti;*
- *Inibizione delle attività didattiche in presenza per le scuole primarie e secondarie di I e II grado, di concerto con la Provincia di appartenenza”;*

Rilevato che:

➤ l'art. 1 del D.P.C.M 14.01.2021:

- al comma 3, consente dalle ore 22.00 alle ore 05.00 del giorno successivo, spostamenti esclusivamente motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;
- al comma 10 lett. gg) prevede, dopo le ore 18.00, il divieto di consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico;
- al comma 10 lett. ff) stabilisce che le attività commerciali al dettaglio si svolgano nel rispetto dei protocolli e linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio;
- al comma 10 lett. f) sospende tra l'altro l'attività dei centri sociali e dei centri ricreativi, come ribadito anche dall'art. 1 comma 1 dell'ordinanza della Regione Umbria n. 7 del 22.01.2021;
- l'art. 2 del D.P.C.M. 14.01.2021, prevede misure di contenimento per le aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto (zona arancione), stabilendo, tra l'altro, al comma 5, che le misure previste dagli altri articoli del citato decreto, ad eccezione di quelle dell'art. 3, si applicano anche ai territori di cui al citato art. 2, ove per gli stessi non siano previste analoghe misure più rigorose;

Rilevato altresì che:

- l'art. 1 comma 2 lett. b) del decreto legge 25.03.2020 n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22.05.2020 n. 35 e ss.mm.ii., elenca tra le misure adottabili la “*chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree da gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici*”;
- l'art. 1, comma 9 del D.L. 16.05.2020 n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14.07.2020 n. 74, conferisce al Sindaco il potere di “*disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro*”;
- l'art. 1, comma 5 del D.P.C.M. 14.01.2021, testualmente recita “*Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.*”;
- l'art. 13 del D.P.C.M. 14.01.2021 prevede che il Prefetto territorialmente competente assicura l'esecuzione delle misure di cui al citato D.P.C.M., nonché monitora l'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti;

Considerato che dalla nota della Presidente della Regione Umbria, di cui in premessa, emerge che il Commissario dell’Emergenza Covid ed il Direttore Regionale Sanità e Welfare, riguardo la particolare situazione epidemiologica attuale in Umbria, i suoi rischi evolutivi, l’innalzamento dell’indice di contagiosità, evidenziano la necessità di misure urgenti per poterla contenere con iniziative di carattere locale, come da nota del CTS avente ad oggetto: “Emergenza Coronavirus – Considerazioni del CTS sull’attuale situazione epidemica della regione Umbria”, datata 31.01.2021;

Valutato che:

- giovani e famiglie sono solite ritrovarsi per la cena e che l’anticipazione del “coprifuoco” può essere un valido deterrente dovendo rientrare tutti prima alle proprie abitazioni;
- il consumo di alimenti e bevande in luoghi pubblici e aperti al pubblico incoraggia momenti di aggregazione nonostante i divieti già imposti;
- opportuno limitare le presenze nei negozi alimentari, presso i quali è consentito recarsi per l’approvvigionamento senza alcuna limitazione, se non quelle di osservanza dei protocolli/linee guida di riferimento imposte alle attività commerciali;
- l’utilizzo di aree gioco e lo svolgimento di attività di gruppo, nei parchi ed aree verdi, facilita la veicolazione del virus e tra questi quello del coronavirus;
- le aree in cui, è stato appurato, sono soliti aggregarsi maggiormente gruppi di persone, con rischio di contagio da Covid-19, per il venir meno della misura fondamentale del distanziamento interpersonale, sono da individuare in: tutti i parchi, giardini, aree gioco pubblici e piazze presenti in tutto il territorio comunale, eccetto le aree dei percorsi verdi ;

Ritenute le ragioni di pubblico interesse per adottare un provvedimento contingibile ed urgente che in linea con le indicazioni della Presidente della Regione Umbria sia volto a contenere il contagio da Covid -19;

informato preventivamente il Sig. Prefetto;

Dato atto che stante l’urgenza non è stata data comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge 241/90;

Visto l’art. 50 del Dlgs 267/00, che legittima il Sindaco ad adottare provvedimenti, con atto motivato, volti a fronteggiare l’attuale emergenza epidemiologica;

Visto l’art. 3 comma 3 del D.L. 19.03.2020 n. 19 convertito con modificazioni dalla legge 22.05.2020 n.35;

Per quanto sopra

ORDINA

dalla data del 02.02.2021 e fino al 14.02.2021:

- l’anticipazione del “coprifuoco” dalle ore 21.00 alle ore 05.00 del giorno successivo, salvo comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità ovvero motivi di salute, da dichiarare mediante autocertificazione;
- il divieto di consumazione di alimenti e bevande all’aperto nei luoghi pubblici ed aperti al pubblico, per l’intera giornata;
- il divieto di svolgimento delle attività sportive e ludiche di gruppo, nei parchi ed aree verdi, nonché

il divieto di utilizzo delle aree gioco dei medesimi;

- la chiusura al pubblico di tutti i parchi, giardini, aree gioco pubblici presenti in tutto il territorio comunale, eccetto le aree dei percorsi verdi ;
- la chiusura dei centri culturali, sociali, ricreativi, sportivi e assimilabili;
- la sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole primarie e secondarie del territorio comunale;

L'inosservanza del presente provvedimento è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 ad euro 1.000,00, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

SI RIBADISCE:

la sospensione dell'attività dei centri sociali e dei centri ricreativi, come stabilito dal D.P.C.M. del 14.01.2021 e dall'Ordinanza della Regione Umbria n. 7 del 22.01.2021;

SI RACCOMANDA:

ai titolari delle attività commerciali, la rigorosa osservanza dei protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento, con particolare riguardo al contingentamento degli ingressi rispetto alla superficie dei locali e alla misurazione della temperatura corporea.

ai cittadini di attenersi, per l'acquisto di beni di prima necessità, al massimo ad una spesa al giorno ed una persona per nucleo familiare;

ai cittadini di non creare assembramenti nelle piazze del territorio comunale.

AVVERTE

L'inosservanza del presente provvedimento è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 ad euro 1.000,00, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza e di farla osservare.

Il provvedimento in oggetto, immediatamente esecutivo, è reso noto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on- line del Comune di Trevi e diffuso attraverso gli organi di stampa e il sito istituzionale dell'Ente.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO
BERNARDINO SPERANDIO

Si inoltri a mezzo posta elettronica certificata

per competenza a:

- Prefettura di Perugia – protocollo.prefpg@pec.interno.it
- Regione Umbria – regione.giunta@postacert.umbria.it
- Questura di Perugia – gab.quest.pg@pecps.poliziadistato.it
- Comando Stazione Carabinieri di Trevi – tpg21909@pec.carabinieri.it
- Polizia Locale Comune di Trevi – polizia.locale@comune.trevi.pg.it; fabio.antonini@comune.trevi.pg.it
- Usl Umbria 2 – aslumbria2@postacert.umbria.it

e per conoscenza a:

- Confcommercio di Perugia – confcommercio.pg@pec.it
- Confesercenti di Perugia – cat@confesercentiumbria.it

Il Sindaco
SPERANDIO BERNARDINO

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.